



# Ministero dell'Interno

di concerto con  
L'AGENZIA DEL DEMANIO

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Modifiche al sistema penale"* e il relativo regolamento di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale."*

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *"Nuovo codice della strada"*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante la *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

Visti, in particolare, gli articoli 61 e 65 del predetto decreto legislativo n. 300/1999, come modificati dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, che attribuiscono all'Agazia del Demanio-Ente Pubblico Economico, oltre al compito di amministrare i beni immobili dello Stato, anche quello di gestire i veicoli pervenuti in proprietà dello Stato per effetto di provvedimenti di confisca amministrativa per violazione alle norme del codice della strada emessi dalle competenti Prefetture, nonché quelli cosiddetti *"abbandonati"* - ossia i veicoli oggetto di fermo, dissequestro o rimozione, non ritirati dal proprietario - disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2001;



# *Ministero dell'Interno*

Vista la circolare n. 38 prot. n. 6326 in data 4 aprile 2000 del Ministero dell'Interno-Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale avente a oggetto *"Veicoli sequestrati ai sensi del codice della strada. Requisiti dei soggetti incaricati della custodia. Determinazione delle spese di custodia"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno, con il quale le competenze in materia di sistema sanzionatorio amministrativo e di veicoli sequestrati, precedentemente attribuite al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale delle Autonomie - sono state attribuite al Dipartimento per l'Amministrazione Generale, le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'*"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Norme in materia ambientale"*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 e successive modifiche e integrazioni, recante il *"Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione dei beni mobili dello Stato"*;

Visto l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante *«Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la*



# *Ministero dell'Interno*

*funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»*, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che con l'introduzione dell'articolo 23-*bis* ha riscritto gli articoli 213, 214 del codice della strada e introdotto l'articolo 215-*bis*;

Visto, in particolare, l'articolo 215-*bis* del codice della strada - introdotto dall'articolo 23-*bis* del citato decreto-legge n. 113/2018 - che prevede che i prefetti censiscano, con cadenza semestrale, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982, e successive modificazioni e integrazioni, a seguito dell'applicazione, ai sensi del codice della strada, di misure di sequestro e fermo amministrativo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro;

Visto,, altresì, che il suddetto articolo 215-*bis* del codice della strada demanda al Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, l'individuazione, con decreto dirigenziale, delle modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui all'articolo stesso;

Vista la circolare prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, avente a oggetto "Articoli 213, 214, 214 bis e 215 bis del Codice della Strada. Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo";

Considerato, che la predetta circolare chiarisce che la procedura recata dall'articolo 215-*bis* del codice della strada



# *Ministero dell'Interno*

non supera quella dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2001 per i veicoli dichiarati abbandonati a seguito di dissequestro e fermo, che continua, quindi, a trovare applicazione *"qualora consenta di completare l'alienazione stessa in tempi più rapidi rispetto a quelli indicati dal predetto articolo 215 bis c.d.s.."*;

Vista la circolare n. 1582 del 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali avente a oggetto il *"Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate) convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132"*;

Vista la circolare n. 5886 del 10 aprile 2019 del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali avente a oggetto *"Servizio di custodia dei veicoli sequestrati per violazioni al codice della strada di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571. Aggiornamento annuale elenchi prefettizi ai sensi dell'articolo 394 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495"*;

Considerato che in relazione alle risorse di bilancio dell'Agenzia del Demanio e tenuto conto della capacità operativa degli impianti di smaltimento attivi nei diversi ambiti provinciali, occorre individuare il numero di veicoli da comunicare alla citata Agenzia per la gestione

**DECRETA**



# Ministero dell'Interno

## **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento del censimento semestrale di cui all'articolo 215-*bis* del codice della strada, nonché quelle di comunicazione tra gli Uffici interessati dei dati e delle informazioni necessarie al puntuale espletamento delle procedure previste nel richiamato articolo.
2. Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio si impegnano a collaborare ai fini del puntuale svolgimento di tutti gli adempimenti previsti e/o connessi al richiamato articolo 215 *bis*, volti ad assicurare il periodico svuotamento dei piazzali delle depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, e successive modificazioni e integrazioni, entro il limite degli specifici fondi che, a richiesta dell'Agenzia, la Ragioneria Generale dello Stato provvederà a rendere disponibili.

## **Art. 2 Censimento semestrale dei veicoli**

1. La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, sulla base degli atti in possesso degli uffici competenti e di quelli eventualmente richiesti alle depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982 e successive modificazioni e integrazioni, sentiti anche gli organi accertatori delle violazioni in forza delle quali sono state applicate le misure previste dall'articolo 215-*bis* del codice della strada, per la parte di competenza, individua con cadenza semestrale (ovvero massimo due volte nel corso dell'anno solare) e con imputazione alle singole depositerie, i veicoli ivi giacenti da oltre sei mesi, a seguito dell'applicazione, ai sensi del codice della strada, di misure di sequestro e fermo amministrativo, nonché



# Ministero dell'Interno

per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro, anche derivanti da confische annullate, ivi compresi, altresì, i veicoli dissequestrati e non ritirati nei termini di legge in giacenza da oltre sei mesi presso i soggetti selezionati ai sensi dell'articolo 214- *bis* del codice della strada.

2. Restano esclusi dal censimento di cui al comma 1 i veicoli interessati:
  - a) da procedimenti penali oppure da ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa non ancora giunti a definizione;
  - b) dalle procedure di alienazione straordinaria di cui agli articoli 1, commi 444 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 38 del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Gli organi accertatori provvedono a fornire alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo adeguata documentazione fotografica e copia dei verbali, ove disponibili.
4. La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ha facoltà di richiedere agli organi di polizia e alle polizie locali, di effettuare sopralluoghi e controlli, nonché di trasmettere, in esito agli stessi, la scheda descrittiva allegata *sub* 1, debitamente compilata.

## **Art. 3**

### **Formazione elenco e pubblicazione semestrale**

1. Dei veicoli censiti secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 2, identificati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo forma apposito elenco - elaborato avendo a riferimento il *format* allegato *sub* 2 - da pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in cui per ciascun veicolo sono riportati, altresì, i dati identificativi



# *Ministero dell'Interno*

del proprietario risultanti al Pubblico Registro Automobilistico o alla Motorizzazione Civile (ove disponibili), il luogo di deposito nonché i dati riferiti all'Organo Accertatore che ha rilevato l'infrazione.

2. Nel medesimo sito internet deve altresì darsi avviso che in caso di mancata assunzione, entro i successivi 30 giorni, della custodia dei veicoli di cui all'elenco in parola da parte del proprietario o di altro soggetto di cui all'articolo 196 del codice della strada, con l'integrale saldo delle somme dovute (a titolo di recupero e custodia) alla depositaria e conseguente estinzione del debito con lo Stato, i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati e quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati.

## **Art. 4**

### **Formazione lista**

1. Decorsi 30 giorni dalle pubblicazioni degli elenchi di cui all'articolo 3, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, provvede senza indugio alla formazione della lista dei veicoli ritenuti abbandonati e definitivamente confiscati che devono essere gestiti dall'Agenzia del Demanio secondo le modalità e i termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2001.
2. Tale lista non deve ricomprendere quei veicoli presenti nell'elenco pubblicato sul sito internet della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ai sensi dell'articolo 3, che, nelle more della scadenza del citato termine di 30 giorni:
  - i) sono stati presi in custodia dal proprietario o da altro soggetto di cui all'articolo 196 del codice della strada, con l'integrale saldo delle somme dovute alle depositarie e conseguente estinzione del debito con lo Stato, oppure in relazione ai quali siano giunti



# *Ministero dell'Interno*

a regolare definizione i procedimenti ordinari di abbandono o di confisca;

- ii) sono stati interessati da procedimenti penali oppure da ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa.

## **Art.5**

### **Comunicazione degli estratti**

1. Gli estratti della lista formata ai sensi dell'articolo 4 sono comunicati dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo alla Direzione Regionale dell'Agenzia del demanio, con cadenza settimanale e fino ad esaurimento della stessa, secondo le modalità indicate nel comma 5 e nel rispetto delle quantità di seguito riportate, per un totale complessivo massimo a livello nazionale di sedicimilasedici (16.016) mezzi per ogni semestre, pari ad un massimo di trentaduemilatrentadue (32.032) veicoli nell'arco dell'intero anno solare, in relazione agli specifici fondi resi disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, su specifica richiesta dell'Agenzia del Demanio. In particolare, gli estratti da indirizzare settimanalmente alle seguenti Direzioni Regionali devono contenere:
  - a) Abruzzo e Molise, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, Trentino Alto Adige e Veneto, non più di quattro (4) veicoli per ciascuna provincia;
  - b) Campania, Piemonte e Valle d'Aosta, Puglia e Basilicata, Roma Capitale e Sicilia, non più di dieci (10) veicoli per ciascuna provincia.
2. In calce agli estratti di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo provvede a dare atto:
  - i) dell'intervenuta pubblicazione di cui all'articolo 3, unitamente all'inutile decorso del termine di 30 giorni, nonché del fatto che i mezzi ivi presenti sono





# *Ministero dell'Interno*

abbandonati (ove trattasi di veicoli originariamente sequestrati/dissequestrati/oggetto di fermo amministrativo) o definitivamente confiscati (ove in origine trattasi di veicoli oggetto di confisca non definitiva);

- ii) del fatto che i mezzi ivi riportati:
  - a) non sono interessati da procedimenti penali oppure da ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa;
  - b) non sono interessati dalle procedure di alienazione straordinaria di cui agli articoli 1, commi 444 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 38 del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge.24 novembre 2003, n. 326.

Delle confische così giunte a definizione è data comunicazione a cura della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente al Pubblico Registro Automobilistico per il conseguente aggiornamento delle iscrizioni senza oneri, mediante trasmissione del relativo estratto della lista.

- 3. Altri dati, compresi quelli oggetto di comunicazione alle articolazioni del Ministero dell'Interno e del Demanio, e le modalità per la loro trasmissione sono contenuti nei manuali operativi predisposti per gli utenti del sistema informatico di cui al successivo articolo 9.
- 4. La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo assicurerà, ove necessario, il collegamento tra gli Organi accertatori e le Direzioni Regionali dell'Agencia del Demanio, relativamente alle comunicazioni tra essi intercorrenti.
- 5. Per le comunicazioni effettuate dalle singole Prefetture-Uffici Territoriali del Governo alle Direzioni Regionali dell'Agencia del Demanio riferite agli estratti - composti



# Ministero dell'Interno

da non più di 4 o non più di 10 mezzi per ciascuna provincia, così come rispettivamente indicato al comma 1, lettere a) e b) - della lista formata ai sensi dell'articolo 4, saranno utilizzate le seguenti modalità:

ATTO	INFORMAZIONI	TEMPI	MODALITÀ	NOTE
<b>Estratto - di cui al comma 1 del presente articolo 5 - della più ampia lista</b>	<u>Estratto</u> - di cui al comma 1 del presente articolo 5 - della lista dei veicoli formata ai sensi dell'articolo 4, composto da non più di 4 o di 10 mezzi per ciascuna provincia, così come indicato al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo 5.	Un estratto a settimana.	Formato elettronico	La Prefettura unitamente all'estratto dovrà trasmettere la scheda descrittiva del veicolo ed inoltre: <ul style="list-style-type: none"><li>• per i mezzi confiscati non definitivamente, il provvedimento di confisca e il verbale di sequestro dell'Organo accertatore;</li><li>• per i mezzi sequestrati e fermati, il verbale di sequestro e di fermo dell'Organo Accertatore;</li><li>• per i mezzi dissequestrati, ivi inclusi quelli derivanti da confische annullate, i relativi provvedimenti di dissequestro, sequestro e di confisca annullati.</li></ul> La Prefettura deve, altresì comunicare in relazione a tutti i mezzi dell'estratto la data di immatricolazione dei veicoli (ove disponibile), quella di affidamento in custodia, il nome del comando che ha rilevato le infrazioni, nonché attestare l'assenza di gravami tributari e/o fiscali e trasmettere le foto dei mezzi (da acquisire per il tramite dei Depositari ovvero in subordine dagli Organi Accertatori).

6. Per le ulteriori comunicazioni da effettuare a cura delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo saranno utilizzate le seguenti modalità:



# Ministero dell'Interno

ATTO	INFORMAZIONI	TEMPI	MODALITÀ	NOTE	VARIE
Confisca	Provvedimento di <u>confisca</u> e verbale di sequestro dell'Organo accertatore.	Contemporaneamente alla notifica del provvedimento di confisca al proprietario.	Formato elettronico	La comunicazione deve contenere i dati del provvedimento di confisca e del verbale di sequestro richiesti dal sistema informativo. Nel caso in cui non siano presenti alcune informazioni significative (specifica del modello del veicolo, anno di prima immatricolazione) la Prefettura fornirà alla Direzione Regionale il dato mancante se rilevabile dai documenti del veicolo.	
	Comunicazione della <u>definitività della confisca</u> oppure comunicazione del <u>provvedimento contrario</u> .	Entro 72 ore dall'accertata definitività della confisca o dall'emanazione del provvedimento contrario.	Formato elettronico	La Prefettura comunica tramite il sistema alla Direzione Regionale anche la data dell'avvenuta notifica al proprietario del provvedimento di confisca. La Prefettura comunica alla depositaria la data di confisca definitiva.	Nel caso in cui l' <u>iter</u> della confisca disciplinata dall'art. 213 c.d.s. giunga a definizione prima dell'inizio o <u>nelle more</u> delle operazioni di censimento di cui all'articolo 215 <u>bis</u> , il mezzo viene sottratto alla procedura dettata dal medesimo articolo.

7. Per le comunicazioni effettuate a cura degli Organi Accertatori, necessarie per l'espletamento delle formalità di cui al precedente comma 5 del presente articolo, saranno utilizzate le seguenti modalità:



# Ministero dell'Interno

ATTO	INFORMAZIONI	TEMPI	MODALITÀ	NOTE	VARIE
Fermo	<u>Verbale di fermo amministrativo e comunicazione dell'avvio della procedura di notifica al proprietario dell'obbligo di ritiro del veicolo alla scadenza del fermo.</u>	Entro 48 ore dalla redazione del verbale di contestazione.	Formato elettronico	La comunicazione deve contenere i dati del verbale di fermo amministrativo richiesti dal sistema informativo. Copia del verbale di fermo amministrativo, con la scheda compilata dall'Organo accertatore, è rilasciata alla depositaria al momento della consegna del veicolo.	
	<u>Comunicazione dell'avvenuta notifica del verbale di fermo amministrativo.</u>	Entro 48 ore dalla notifica	Formato elettronico		
	<u>Comunicazione, in caso di fermo amministrativo, della autorizzazione al ritiro del veicolo da parte del proprietario.</u>	Entro 48 ore dall'autorizzazione al ritiro del mezzo	Formato elettronico		Nel caso di ritiro del veicolo prima della scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito della Prefettura dell'elenco dei mezzi ai sensi dell'art. 215 <i>bis</i> c.d.s, il medesimo veicolo è sottratto alla procedura del richiamato articolo 215 <i>bis</i> .
	<u>Comunicazione, in caso di fermo amministrativo dell'alienabilità del veicolo, a seguito dell'avvenuto abbandono ai sensi del D.P.R. n. 189/2001.</u>	Entro 48 ore dall'alienabilità del mezzo.	Formato elettronico		Nel caso in cui l'iter dell'abbandono di cui al D.P.R. 189/2001 giunga a definizione prima dell'inizio o nelle more delle procedure di censimento di cui all'articolo 215 <i>bis</i> , il mezzo viene sottratto alla procedura dettata dal medesimo articolo 215 <i>bis</i> .



# Ministero dell'Interno

ATTO	INFORMAZIONI	TEMPI/	MODALITÀ	NOTE	VARIE
Sequestro	<u>Verbale di sequestro amministrativo</u> e invito ad assumere la custodia.	Entro 48 ore dalla redazione del verbale di contestazione.	Formato elettronico	La comunicazione deve contenere i dati del verbale di sequestro amministrativo richiesti dal sistema informativo. Copia del verbale di sequestro amministrativo, con la scheda compilata dall'Organo accertatore, è rilasciata alla depositaria al momento della consegna del veicolo.	
	Comunicazione dell'avvenuta <u>notifica del verbale di sequestro amministrativo</u> .	Entro 48 ore dalla notifica.	Formato elettronico		
	Comunicazione, in caso di sequestro amministrativo, <u>dell'autorizzazione e al ritiro</u> del veicolo da parte del proprietario.			Formato elettronico	
Dissequestro	<u>Comunicazione</u> , in caso di <u>dissequestro</u> , del relativo provvedimento.	Contemporaneamente all'adozione del provvedimento.	Formato elettronico		Nel caso di ritiro del veicolo prima della scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito della Prefettura dell'elenco dei mezzi ai sensi dell'art. 215 <i>bis</i> c.d.s, il medesimo veicolo è sottratto alla procedura del richiamato articolo 215 <i>bis</i> .



# Ministero dell'Interno

ATTO	INFORMAZIONI	TEMPI	MODALITÀ	NOTE	VARIE
Dissequestro	<u>Comunicazione dell'abbandono</u> ai sensi del D.P.R. 189/2001 a seguito di mancato ritiro del veicolo dissequestrato.	Contemporaneamente all'adozione del provvedimento	Formato elettronico		Nel caso in cui l'iter dell'abbandono di cui al D.P.R. 189/2001 giunga a definizione prima dell'inizio o <i>nelle more</i> delle procedure di censimento di cui all'articolo 215 <i>bis</i> , il mezzo viene sottratto alla procedura dettata dal medesimo articolo 215 <i>bis</i> .

## Art. 6

### Spese di custodia

1. La competenza alla liquidazione delle spese di giacenza dei veicoli di cui all'estratto comunicato secondo i termini, le modalità e le quantità di cui all'articolo 5, spetta all'Agenzia del Demanio a decorrere dalla data di ricezione di tale comunicazione, a valere sugli specifici fondi che la medesima Agenzia provvede a richiedere annualmente alla Ragioneria Generale dello Stato, avendo a riferimento le tariffe di custodia vigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni e integrazioni, dandone notizia al Ministero dell'Interno.
2. Nel caso in cui gli estratti settimanalmente comunicati all'Agenzia del Demanio rechino un numero di mezzi superiore a quello fissato nel richiamato articolo 5, comma 1, lettere a) e b), le spese di giacenza dei veicoli eccedenti restano in capo alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo che hanno operato la comunicazione in eccesso e nessuna spesa e/o altro onere può essere imputato alla medesima Agenzia.

## Art. 7



# *Ministero dell'Interno*

## **Modifiche dei contenuti delle comunicazioni degli estratti**

1. La quantità dei mezzi recati dagli estratti settimanalmente trasmessi dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, come declinati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), possono essere rimodulati con le seguenti modalità:
  - fermo restando il numero massimo di veicoli lavorabili settimanalmente da ciascuna Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio - come definito dall'articolo 5, comma 1 - la stessa, sulla base delle richieste all'uopo pervenute dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, e tenuto conto dei propri carichi di lavoro, può valutare di operare una diversa distribuzione dei veicoli tra le province di competenza;
  - fermo restando il numero massimo di veicoli lavorabili per anno solare su scala nazionale - come definito dall'articolo 5, comma 1 - la Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio, con cadenza semestrale, sulla base delle richieste all'uopo pervenute dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, potrà valutare di autorizzare le proprie Direzioni Regionali, tenuto conto, altresì, dei rispettivi carichi di lavoro, a ricevere temporaneamente estratti settimanali contenenti un numero maggiore di veicoli.

Le rimodulazioni di cui ai punti che precedono dovranno essere poi formalizzate mediante accordi sottoscritti tra le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le Direzioni Regionali dell'Agenzia e registrati nel sistema informatico, non appena disponibile.



# *Ministero dell'Interno*

Ai fini della formazione e comunicazione degli estratti così rimodulati si fa riferimento alle previsioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 5 dovranno essere complete, per la corretta applicazione del dettato normativo, in termini di identificazione, valutazione, alienazione e radiazione del veicolo, e per l'attribuzione degli oneri di custodia tra i diversi soggetti gestori.
3. Le comunicazioni dovranno essere effettuate con modalità elettroniche, utilizzando il sistema informatico a ciò predisposto e, solo ove non sia possibile per cause di forza maggiore, attraverso trasmissione cartacea. Successivamente alla trasmissione dei dati con modalità elettroniche, dovranno essere trasmessi i documenti di riferimento previsti.
4. Prima dell'avvio operativo del nuovo sistema informatico di gestione dei veicoli, i competenti uffici del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia del Demanio predisporranno apposita modulistica, per facilitare la trasmissione dei dati oggetto di comunicazione.

## **Art. 8**

### **Sistema informatico**

1. Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio, per la gestione dei dati necessari all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 215-*bis* del codice della strada, utilizzano il sistema informatico appositamente progettato e sviluppato dall'Agenzia del Demanio sulla base dei requisiti funzionali e non, definiti congiuntamente con il Ministero dell'Interno, e da quest'ultimo verificato e approvato, anche in riferimento alle modalità di gestione di eventuali dati sensibili.
2. Il sistema sarà predisposto per l'inserimento e per la consultazione dei dati e delle informazioni necessari





# *Ministero dell'Interno*

all'attuazione della procedura di cui al richiamato 215-*bis* del codice della strada, da parte del Ministero dell'Interno, dell'Agenzia del Demanio, degli Organi accertatori, con possibilità di estensione anche alle depositerie.

## **Art. 9**

### **Gestione del sistema informatico e spese**

1. Ai fini dell'esercizio del sistema informativo, l'Agenzia del Demanio provvederà a:
  - a) garantire la gestione, la manutenzione e l'eventuale implementazione dell'applicativo informatico, ivi compresi la stipula dei contratti con i fornitori esterni e i relativi rapporti anche contrattuali e la predisposizione dei manuali operativi per gli utenti;
  - b) mettere a disposizione, nella sede della propria Direzione Generale, locali idonei alla collocazione delle eventuali apparecchiature informatiche ritenute necessarie;e il Ministero dell'Interno provvederà a:
  - a) fornire eventuali requisiti aggiuntivi ed effettuare i relativi test di verifica;
  - b) contribuire alla costante manutenzione dell'applicativo informatico e dei manuali operativi per gli utenti, anche attraverso la segnalazione delle criticità riscontrate.
2. Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio contribuiranno alle spese relative al servizio esterno di hosting dell'applicativo informatico nella misura del 50% ciascuno. Con apposita convenzione, il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio regoleranno i rapporti economici riferiti agli sviluppi del nuovo sistema informatico, nonché alle attività e ai servizi connessi agli



# *Ministero dell'Interno*

adempimenti previsti dall'articolo 215-*bis* del codice della strada.

## **Art. 10**

### **Disciplina transitoria**

1. Nelle more dell'avvio del nuovo sistema informatico di gestione dei veicoli di cui all'articolo 8, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo provvederanno a trasmettere, mediante posta elettronica anche non certificata, alle rispettive Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio gli estratti e la documentazione di cui all'articolo 5.
2. Nelle more dell'avvio del nuovo applicativo informatico la comunicazione di informazioni e documentazione tra le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e gli organi accertatori delle violazioni del codice della strada avverrà, parimenti, mediante posta elettronica anche non certificata.

## **Art. 11**

### **Comitato**

1. Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio istituiranno un Comitato che provvederà a monitorare con sistematicità le modalità di implementazione, sviluppo e utilizzo del sistema informativo e a proporre eventuali modifiche, integrazioni o correttivi procedurali. Il Comitato è costituito da cinque membri, due dei quali sono indicati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dall'Agenzia del Demanio e il quinto, nella qualità di Presidente, scelto congiuntamente dalle parti.
2. Nella prima fase d'attuazione il Comitato provvederà ad analizzare tempestivamente le disfunzioni segnalate e, in ogni caso, a effettuare almeno una verifica con cadenza trimestrale anche allo scopo di valutare, alla luce



# *Ministero dell'Interno*

dell'esperienza maturata, l'operatività del presente decreto, suggerendo eventuali modifiche e/o integrazioni.

3. Il Comitato riferisce ai competenti uffici del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia del Demanio gli esiti dell'attività di monitoraggio prevista.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

*Allegati:*

- 1. Scheda descrittiva veicoli;*
- 2. Format per pubblicazione.*

Roma,

Per IL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Direttore Centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie

Per L'AGENZIA DEL DEMANIO

Il Direttore

Riferimento verbale di contestazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO - SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STATO DEL VEICOLO					
1	targa	N.			distrutta/mancante
3	veicolo storico/collezionistico	si	no		
8	carrozzeria anteriore	idonea	lievemente danneggiata	molto danneggiata	distrutta/mancante
9	carrozzeria posteriore	idonea	lievemente danneggiata	molto danneggiata	distrutta/mancante
10	carrozzeria superiore	idonea	lievemente danneggiata	molto danneggiata	distrutta/mancante
11	carrozzeria laterale dx	idonea	lievemente danneggiata	molto danneggiata	distrutta/mancante
12	carrozzeria laterale sin.	idonea	lievemente danneggiata	molto danneggiata	distrutta/mancante
13	veicolo bruciato				bruciato
14	motore	funzionante			distrutta/mancante/non funzionante
15	chilometri percorsi	N.			dato non disponibile
16	pneumatici	N. pneumatici usurati		N. pneumatici usurati	
17	ruota di scorta	presente			distrutta/mancante
18	faro anteriore dx	presente			distrutto/mancante
19	faro anteriore sin.	presente			distrutto/mancante
20	faro posteriore dx	presente			distrutto/mancante
21	faro posteriore sin.	presente			distrutto/mancante
22	batteria	presente			distrutta/mancante
23	selleria	condizioni normali d'uso	danneggiata	molto danneggiata	distrutta/mancante
24	carta circolazione certificato di circolazione	presente		non rilevabile dagli archivi elettronici DTT e PRA	distrutta/mancante/comunque non disponibile
25	telaio	N.			dato non disponibile
26	Origine	paese di immatricolazione			dato non disponibile
27	data prima immatricolazione				dato non disponibile
28	casa costruttrice				dato non disponibile
29	Modello				dato non disponibile
30	specifica modello				dato non disponibile
<b>NOTE:</b> Il veicolo risulta: <input type="checkbox"/> CHIUSO <input type="checkbox"/> APERTO con chiavi di accesso : <input type="checkbox"/> PRESENTI <input type="checkbox"/> MANCANTI N. 5 Foto Veicolo <input type="checkbox"/> (Lati e interno veicolo) Colore veicolo: _____ Ulteriori informazioni veicolo: _____					

Nel campo **note** potranno essere inserite, inoltre, tutte le informazioni ritenute utili ad una migliore descrizione/identificazione del veicolo (es: telonato, frigo, promiscuo, con parti modificate non omologate, con beni sottoposti a sequestro, con carrello appendice, ecc.).

Il Custode

I Verbalizzanti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

